

A tutti i clienti  
in indirizzo

Circolare n. 10/2017



## [CIRCOLARE MENSILE - LAVORO]

[Febbraio 2017]

### ABROGAZIONE MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE SPECIALE IN EDILIZIA

(INPS, Messaggio n. 99 dell' 11.01.2017)



A seguito dell' abrogazione dei trattamenti di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia, l' INPS è intervenuta puntualizzando che a decorrere dal primo gennaio 2017:

- viene meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità;
- sono abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- cessa l'obbligo di versamento alle correlate forme contributive: contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile, contributo d'ingresso alla mobilità e contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l'edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile.

In particolare, è altresì precisato che:

- le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30.12.2016, sono comunque tenute al versamento sia dell'anticipazione che del contributo d'ingresso alla mobilità.

Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano dal 31.12.2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d'ingresso con conseguente possibilità di recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo;

- parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo NASpl (art. 2, c. 31 L. 92/2012).

A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto



Circolare FABBRAIO 2017  
Pag. 1

di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte;

- l'abrogazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità comporta che gli stessi continueranno a trovare applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Viceversa, per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31.12.2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

## **LAVORATORI DISABILI: NOVITA' 2017**

**(Ministro del Lavoro, Nota n. 454 del 23.01.2017)**

Il Ministero del Lavoro, attraverso l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine alla presentazione del prospetto informativo e in particolare agli obblighi per determinati datori di lavoro a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015.

**Presentazione del prospetto informativo:** i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2016, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2017, del prospetto informativo.

Viceversa, per i sopraccitati datori di lavoro che abbiano effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2016, resta fermo l'obbligo di invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2017, sulla base della disciplina vigente, atteso il cambiamento della loro situazione occupazionale.

**Obblighi assunzionali:** i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, stante le modifiche introdotte dal Jobs Act, sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non come avveniva in precedenza entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina).

## **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: RATEAZIONE DEI PREMI**



# STUDIO TOZZI & C. S.a.s.

Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi

## (INAIL, Nota Operativa n. 575 del 12.01.2017)

L' Istituto Assicuratore ha fissato allo 0,55% il tasso di rateazione ex art. 59, comma 19, L. 449/1997 così come modificato dall' art. 55, comma 5, della L. 144/1999 (c.d. **4 rate**) dell' autoliquidazione 2016/2017 in scadenza il 16 febbraio.

Pertanto:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2017	0,00134110
16 agosto 2017	0,00272740
16 novembre 2017	0,00411370

Nei confronti di coloro che opereranno per la rateazione dell' autoliquidazione 2016/2017 in scadenza il prossimo 16 giugno (fermo restando il pagamento iniziale del 50%):

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2017	0,00091918
16 novembre 2017	0,00230548

Si ritiene opportuno ricordare che, dal 16.03.2016, il tasso applicato alle ordinarie istanze di rateizzo è pari al 6,00%.

## AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2016

(Ministero del Lavoro, Decreto 22.12.2016 - INPS, circolari nn. 19, del 31.01.2017 e 28 del 07.02.2017)

Per l' anno 2017:

- vengono rivalutate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei **lavoratori italiani operanti all' estero**.
- vengono confermati i valori 2016 relativi al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale:

MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA	€. 47,68
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI IN GENERE	€. 26,49



Circolare FABBRAIO 2017  
Pag. 3

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 - 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - [studiotozzi@tin.it](mailto:studiotozzi@tin.it) - sito: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)

# STUDIO TOZZI & C. S.a.s.

Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi

(per i lavoratori a domicilio l'importo è comunque da raggugliare agli €. 47,68)	
<b>MINIMALE ORARIO DEI LAVORATORI PART-TIME</b>	€. 7,15
<b>PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE</b>	
IMPORTO ANNUO: €. 46.123,00	
IMPORTO MENSILE: €. 3.844,00	
<b>MASSIMALE ANNUO BASE CONTRIBUTIVA PENSIONABILE</b>	€. 100.324,00
<b>MASSIMALE GIORNALIERO PER I CONTRIBUTI DI MALATTIA E MATERNITÀ DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO</b>	€. 67,14

Particolari disposizioni sono altresì dettate dall' INPS con la circolare n. 19 per gli equipaggi delle navi da pesca, per le cooperative sociali, relativamente al limite per l' accredito dei contributi obbligatori e figurativi ed in merito all' importo a carico del bilancio dello Stato per le prestazioni di maternità obbligatoria.

- c) viene aggiornata l' aliquota contributiva da applicare ai **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS**: collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, amministratori, associati in partecipazione, lavoratore autonomo occasionale e liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

<b>Liberi Professionisti</b>	<b>ALIQUOTA 2016</b>	<b>ALIQUOTA 2017</b>
Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.)	24,00%	<b>24,00%</b>
Soggetti privi di copertura previdenziale	27,72%	<b>25,72%</b>

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>ALIQUOTA 2016</b>	<b>ALIQUOTA 2017</b>
Pensionati e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza (dipendenti, artigiani, commercianti, ecc.)	24,00%	<b>24,00%</b>
Soggetti privi di copertura previdenziale	31,72%	<b>32,72%</b>

Resta inteso che i lavoratori autonomi occasionali continuano a versare il contributo alla gestione separata per i solo compensi che eccedono la soglia di €.5.000,00 al lordo della ritenuta d' acconto.

Si rammenta, infine, che le aliquote sopraindicate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** che, per l' anno in corso, è fissato in **€.100.324,00**.



## **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

**(INPS, Circolare n. 9 del 19.01.2017)**

A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro operato dal D.Lgs. 148/2015, l'INPS è più volte intervenuta fornendo gli opportuni chiarimenti.

Con l'ultima circolare, oltre a riepilogare la normativa attualmente in vigore, vengono fornite le istruzioni tecniche per la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens e per il calcolo e il versamento della contribuzione aggiuntiva CIGO/CIGS (anche in deroga).

**Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro.** Sono soggetti alle disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano conseguito un'anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione al Ministero (trattamento straordinario) o all'Istituto (trattamento ordinario).

Restano esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Ai fini della maturazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, si computano le giornate (di calendario) di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da: ferie, festività, maternità obbligatoria e infortunio.

**Unità produttiva.** L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è *"lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità"*.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda



# **STUDIO TOZZI & C. S.a.s.**

**Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi**

---

dichiara sotto la propria responsabilità che *“il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa”*.

Nel caso di svolgimento dell'attività presso più unità produttive nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:

- a) valorizzeranno l' unità produttiva presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;
- b) in caso di periodi di eguale durata su più unità produttive, sarà valorizzata l'ultima unità produttive presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

Infine, la comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo all'apertura della stessa avvalendosi dell'apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Resta fermo che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

**Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza.** Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall'Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria entro il termine di decadenza di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

**Integrazioni salariali straordinarie. Contributo addizionale CIGS.** Le imprese che presentano o che hanno presentato domanda di integrazione salariale a decorrere dal 24.09.2015 sono soggette, salvo specifiche eccezioni, al pagamento di un contributo addizionale del:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% dalla 53° alla 104° settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre la 104° settimana.

L'obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall'Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l'evento CIG o successivamente, l'azienda



# **STUDIO TOZZI & C. S.a.s.**

**Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi**

è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione persa, base di calcolo del contributo addizionale, le imprese devono valorizzare tale elemento considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13° e la 14° mensilità aggiuntiva, ed altre gratificazioni annuali e periodiche.

Peralto, gli aumenti retributivi fissati da accordi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà, ovvero nel corso della sua durata, non vanno assunti a riferimento ai fini del calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale, così come non vanno considerati ai fini della determinazione della retribuzione persa, da utilizzare sia per l'accredito della contribuzione figurativa, sia per il calcolo del contributo addizionale.

## **Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale.**

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale provvederanno ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi, senza aggravio di oneri accessori, entro il 18.04.2017.

## **RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE**

**(Ministero del Lavoro, Decreto 10.11.2016 - INPS, Circolare n. 23 del 31.01.2017)**

A seguito della conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50% anche per l'anno 2016, l' INPS è intervenuta per fornire le istruzioni per una sua pratica applicazione.

In particolare, il beneficio:

- consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale)
- compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016 e dovrà essere richiesto esclusivamente in via telematica utilizzando il modulo "Rid-Edil" entro il 16.04.2017;
- non spetta nei confronti di quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, apprendistato, ecc.);
- spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che:
  - a) rispettino il CCNL;
  - b) siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC;



- c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi da gennaio a marzo 2017.

Pertanto, il beneficio potrà essere fruito entro il 16.04.2017.

## **SISMA CENTRO ITALIA**

**(INAIL, Circolare n. 5 del 20.01.2017)**

In relazione agli eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche riteniamo opportuno continuare ad aggiornarVi in relazione agli ultimi interventi da parte dell' **INAIL** (resta inteso che quanto sottoesposto trova applicazione esclusivamente nei confronti dei comuni elencati nella tabella allegata al DL 189/2016): è intervenuta, facendo seguito alla precedente circolare n. 41 del 18.11.2016, per fornire ulteriori indicazioni operative riguardante la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi.

## **ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE 2017**

**(INPS, Circolare n. 22 del 31.01.2016)**

Con la circolare in esame l' INPS chiarisce che:

- ✓ le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2017, sono aumentate al 23,55%;
- ✓ continua a trovare applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- ✓ per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- ✓ per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni è confermata la riduzione del 3% dell' aliquota contributiva.

Pertanto:



# STUDIO TOZZI & C. S.a.s.

Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi

<b>REDDITO MINIMO ANNUO</b>	€. 15.548,00
<b>CONTRIBUZIONE ANNUA SUL MINIMALE DI REDDITO - ARTIGIANI</b> 3.202,55 se di età inferiore a 21 anni)	<b>IMPORTO ANNUO:</b> €. 3.668,99 (€.
<b>IMPORTO MENSILE:</b> €. 305,75 (€. 266,88 se di età inferiore a 21 anni)	
<b>CONTRIBUZIONE ANNUA SUL MINIMALE DI REDDITO - COMMERCianti</b> (€. 3.216,55 se di età inferiore a 21 anni)	<b>IMPORTO ANNUO:</b> €. 3.682,99
<b>IMPORTO MENSILE:</b> €. 306,92 (€. 268,05 se di età inferiore a 21 anni)	
<b>CONTRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE IL MINIMALE</b> 23,55% del reddito da €. 15.548,00 a €. 46.123,00 24,55% del reddito da €. 46.123,01 e fino al massimale Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,55% e al 21,55%. Anche in tutti questi casi per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alle predette aliquote dovrà essere sommato lo 0,09%.	
<b>MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO</b>	€. 76.872,00
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed iscritti con decorrenza successiva a tale data il massimale imponibile annuo è elevato ad €100.324,00	

## LAVORATORI DOMESTICI: VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI 2017

(INPS, Circolare n. 13 del 27.01.2017)

Per l'anno 2017 vengono comunicate le fasce retributive su cui calcolare i contributi dovuti relativamente ai lavoratori domestici (la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore):

### RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA	IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
---------------------	---------------------------



Circolare FABBRAIO 2017  
Pag. 9

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 - 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - [studiotozzi@tin.it](mailto:studiotozzi@tin.it) - sito: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)

# STUDIO TOZZI & C. S.a.s.

Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi

Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF
fino a €. 7,88	€. 6,97	€. 1,39 (0,35)	€. 1,40 (0,35)
da €. 7,88 a €. 9,59	€. 7,88	€. 1,57 (0,40)	€. 1,58 (0,40)
oltre €. 9,59	€. 9,59	€. 1,91 (0,48)	€. 1,93 (0,48)
Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25)	€ 1,02 (0,25)

## RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

(comprensivo del contributo addizionale dell' 1,40% introdotto dall' art. 2, comma 28 della L. 92/2012 da applicare ai contratti di lavoro a tempo determinato)

RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF
fino a €. 7,88	€. 6,97	€. 1,49 (0,35)	€. 1,50 (0,35)
da €. 7,88 a €. 9,59	€. 7,88	€. 1,68 (0,39)	€. 1,69 (0,40)
oltre €. 9,59	€. 9,59	€. 2,05 (0,48)	€. 2,06 (0,48)
Orari di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€. 5,07	€. 1,08 (0,25)	€. 1,09 (0,25)

## INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI



Circolare FABBRAIO 2017  
Pag. 10

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 - 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - [studiotozzi@tin.it](mailto:studiotozzi@tin.it) - sito: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)

**(Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenze nn. 10009 del 16.05.2016, 10356 del 19.05.2016, 10666 del 23.05.2016, 12102 del 13.06.2016 e 12823 del 21.06.2016)**



Analogamente a quanto fatto nelle precedenti comunicazioni, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro.

In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente:

- l'assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine per relationem, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito;
- la tempestività d'una contestazione disciplinare va valutata non muovendo dall'epoca dell'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti.

Non può pertanto essere accolto il principio secondo cui la tempestività della contestazione disciplinare dovrebbe essere valutata alla luce d'un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell'operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale.

Siffatto obbligo non può essere ricavato dai principi di correttezza e buona fede: lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, fiducia che per sua stessa nozione consiste nella sensazione di sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o in qualcosa. Ciò implica che la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sì che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui;

- in caso di superamento del comportamento, che il rapporto rimanga in uno stato di risolubilità in contrasto con il regime di stabilità previsto dalla legge, costituisce però onere del lavoratore provare che l'intervallo di tempo tra il superamento del periodo di comportamento per malattia e la comunicazione del recesso da parte del datore di lavoro abbia superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere (eventualmente in concorso con altre circostanze di fatto significative) la volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto;

- il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie.  
il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può pertanto fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall' art. 41 della Costituzione;
- il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo (e, quindi, non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive) purché risulti proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede.

## NOVITA' LAVORO E PREVIDENZA

**(Ministero del Lavoro, Circolare n. 2 del 31.01.2017 - Ministero della Giustizia, Decreto del 20.12.2016 - Ministero dell' Interno, Circolare n. 8955 del 31.01.2017 - INPS, Circolari nn. 17 del 31.01.2017 e 24 del 31.01.2017 - INAIL, Delibera n. 1 del 24.01.2017 - INAIL, Circolari nn. 48 del 14.12.2016 e 6 del 25.01.2017)**

Continuiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi:

- Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto contenente istruzioni operative in tema di mobilità in deroga e avvio delle azioni di politica attiva.
- Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell' Interno sono intervenuti a seguito della modifica delle sanzioni del codice della strada, in vigore dall' 01.01.2017, relativamente ai periodi di guida e di riposo per gli autotrasportatori.
- l' INPS è intervenuta fornendo le istruzioni operative in merito:
  - al TFR maturato durante i periodi di CIGS;

# **STUDIO TOZZI & C. S.a.s.**

**Revisori dei conti - Contabilità Aziendale  
Consulenza del Lavoro - Denunce dei redditi**

---

- alle semplificazioni introdotte in materia di DURC.
- l' INAIL ha:
  - approvato il documento "Linee di indirizzo in merito alle malattie di origine professionale";
  - fornito chiarimenti in materia di DURC on line;
  - fissato gli Indici di Gravità Medi per la riduzione dei premi per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## **COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.**

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.12.2016 al 14.01.2017. Il coefficiente è pari a 1,7953 %.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Studio Tozzi & C. S.a.s.**

**Documento chiuso in redazione in data 14/02/2017**

**Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa**

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.



Circolare FABBRAIO 2017  
Pag. 13

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 – 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - [studiotozzi@tin.it](mailto:studiotozzi@tin.it) – sito: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)